

REGOLAMENTO (CEE) N. 874/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1220/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento di prodotti proteici della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, un prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ed al 50 % per i prodotti di

cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 8,41 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a 177,15 ECU per tonnellata.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono le seguenti:

- 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), di detto regolamento,
- 50 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1984.

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁵⁾ Parere reso il 29 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD
